

LORENZO GAGLIARDI

LA FIGURA DEL GIUDICE PRIVATO  
DEL PROCESSO CIVILE ROMANO

Per un'analisi storico-sociologica  
sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)

*Estratto da*

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA

A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

Milano 2007



---

*Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*

Lorenzo Gagliardi \*

## LA FIGURA DEL GIUDICE PRIVATO DEL PROCESSO CIVILE ROMANO

Per un'analisi storico-sociologica  
sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)

Se sono fondati i risultati di uno studio statistico compiuto da Kelly <sup>1</sup> sulla frequenza delle varie materie rappresentate nei *rescripta* conservati nei *Digesta*, durante l'epoca della vigenza del processo formulare la metà delle cause civili era assegnata al *iudex unus* (o, come anche lo chiameremo, giudice privato), mentre l'altra metà era distribuita tra gli altri tre organi giudicanti: *decemviri silitibus iudicandis*, *centumviri*, *recuperatores* <sup>2</sup>. Ciò implica che i giudici privati erano molto numerosi, considerato che ogni giudice veniva nominato (in base all'accordo delle parti, o, in assenza di tale accordo, dal pretore) per una singola causa, al termine della quale egli cessava dal ruolo.

Io vorrei qui proporre alcune riflessioni intorno alla 'figura' di questo giudice e al modo in cui essa era percepita all'interno della società romana, dagli scrittori, dagli avvocati, dalle parti litiganti, dalla gente comune <sup>3</sup>. Mi occuperò

---

\* Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> J.M. Kelly, *Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic*, Oxford 1976, 71-92.

<sup>2</sup> Alla competenza dei collegi dei *decemviri* e dei *centumviri* ho dedicato la mia ricerca '*Decemviri*' e '*centumviri*'. *Origini e competenze*, Milano 2002. Come noto, questi collegi non giudicarono mai mediante il processo formulare, bensì sempre mediante quello per *legis actiones*. Tuttavia, la loro attività si svolse anche durante l'epoca della vigenza della procedura formulare, e pertanto in concorrenza con il giudice privato di tale processo, come sottintendo nel testo.

<sup>3</sup> Quanto dirò rappresenta il condensato, non particolarmente analitico, di un lavoro più ampio, del quale anticipo qui le principali conclusioni. Per ragioni di concisione sarò costretto a sorvolare su numerosi particolari. Mi auguro che il volume in cui includerò l'analisi nel suo dettaglio potrà vedere la luce in un futuro non troppo lontano.

nel prosieguo principalmente del *iudex unus* del processo formulare, con qualche *flashback* al giudice delle *legis actiones* e qualche riferimento dedicherò ai *recuperatores*.

Chi era il giudice privato romano? Il primo tema del quale mi sono interessato è se esistesse una categoria sociale generale cui appartenevano gli individui che ricoprivano l'incarico di giudici, e se questi fossero caratterizzati, in linea di massima, da una certa omogeneità quanto a estrazione sociale ed economica e quanto a istruzione e a formazione culturale.

Una risposta univoca a tale interrogativo si può trovare nella dottrina, che in generale parla di «normale appartenenza del giudice ad elevati ceti sociali» (così, precisamente, Burdese)<sup>4</sup>. Si consideri ad esempio la seguente articolata affermazione di Paul Collinet: «Mais, qu'il soit choisi au gré des parties ou qu'il soit pris sur l'*album iudicum*, le *Iudex unus* normalement ne sera pas un homme quelconque. Au premier cas les parties ne s'en remettraient pas à un homme sans connaissance juridique ou au moins sans l'expérience des affaires ou sans culture, pas plus que les plaideurs d'aujourd'hui ne prendraient pour arbitre le premier venu. Au second cas, les jurés de l'*album* sont par leurs titres même, des personnages qualifiés et ayant, comme les Romains bien nés, étudié le droit ou au moins la rhétorique»<sup>5</sup>.

Collinet era pervenuto alla sua conclusione, attraverso l'esame di una lista comprendente tutti i giudici privati noti grazie alle fonti giuridiche e letterarie della tradizione manoscritta<sup>6</sup>. In tale lista, tra gli altri, compaiono nomi quali

<sup>4</sup> A. Burdese, *Sulla responsabilità del 'iudex privatus' nel processo formulare*, in *Diritto e processo nella esperienza romana*, Napoli 1994, 153-186, in part. 185 (anche in Id., *Miscellanea romanistica*, Madrid 1994, 77 ss.); non dissimilmente, comunque, F. De Martino, *Litem suam facere*, in *BIDR.* 91 (1988), 1-36, in part. 21 s. (ora anche in Id., *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, Napoli 1995, 687 ss.).

<sup>5</sup> P. Collinet, *Le rôle des juges dans la formation du droit romain classique*, in *Recueil Gény*, I, Paris 1934, 23-31, in part. 25. Con l'affermazione di Collinet si confronti poi la seguente di C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, s.l. [ma Paris] 1976, 449: «Ce 'juge unique', en principe, doit répondre à un certain nombre de qualifications d'ordre social et moral... ce sera un *vir bonus*, c'est-à-dire tout à la fois un homme riche, jouissant d'une certaine autorité, dont la parole vaudra acte et un bon citoyen par surcroît... On a noté que le *judex unus* est en fait exclusivement recruté, jusqu'à la fin du II siècle, dans l'ordre sénatorial, au I siècle parmi les sénateurs et les chevaliers, c'est-à-dire dans les deux ordres privilégiés de la fortune et des honneurs [...]» (questo autore differenzia tuttavia la propria opinione da Collinet, in quanto aggiunge, riferendosi pur sempre al *iudex unus* [ibidem]: «C'est l'homme de la fides, la bonne foi – peu importe qu'il sache ou non le droit», con ciò ammettendo – come si vedrà – giustamente, per quanto egli non lo motivi, che i giudici potessero anche essere ignoranti in diritto). Quindi, cfr. ancora in seguito B. Frier, *The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero's 'Pro Caecina'*, Princeton 1985, 199: «During the late Republic, private lawsuits were usually decided by members of Rome's upper classes, who were chosen for this role because of their status».

<sup>6</sup> Collinet, in realtà, aveva ripreso e ampliato una lista ristretta di otto nomi già predisposta da A. Ubbelohde in O.E. Hartmann, *Der 'ordo iudiciorum' und die 'iudicia extraor-*

quelli di Publio Mucio Scevola, Caio Mario, Marco Porcio Catone (padre dell'Uticense), Caio Aquilio Gallo, Marco Tullio Cicerone, Publio Ovidio Nasone, Plinio il Giovane, Aulo Gellio. Emerge uno scenario di personaggi di altissimo ordine e di primo profilo: uomini di legge, colti, famosi, potenti. Questo sembrerebbe confermare in pieno l'ipotesi di giudici civili contraddistinti sempre da alto *status* sociale e da competenza giuridica. In realtà, io credo che analisi così strutturate non considerino in profondità tutte le conoscenze che noi abbiamo in tema di giudici e quindi non individuino correttamente la (supposta) categoria.

Vi sono fonti letterarie, le quali – ovviamente in modo non sempre tecnico – rischiarano alcuni aspetti del processo civile romano e consentono di ricavare molte ulteriori informazioni sul giudice, permettendo di aggiungere qualche altro nome o qualche altra figura di giudicante in calce alla lista di Collinet. Queste fonti presentano indizi che lasciano sospettare l'esistenza di un mondo di giudici parallelo a quello che emerge dalla tradizione letteraria colta: un mondo che possiamo chiamare il 'mondo sommerso' dei giudici.

Le commedie di Plauto e di Terenzio rappresentano una preziosa miniera in questo senso. È ben vero che in esse nulla è reale e tutto è immaginario,

---

*dinaria' der Römer*, hrsg. von A. Ubbelohde, Göttingen 1886, 557-569 (cfr. P. Collinet, *Le rôles des juges*, cit., 30 nt. 7). Un altro nome di giudice (*Caius Blossius Celadus*) è stato possibile conoscere, in età successiva a quella in cui investigava Collinet, grazie alla testimonianza epigrafica di TPSulp. 31. Cfr. l'*editio princeps* di tale testo da parte di C. Giordano, *Nuove tavolette cerate pompeiane*, in *Rendiconti dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli* 46 (1971), 183 ss. (e cfr. *AE*. 1973, 45 ss., 155 s.), ove il documento era catalogato come TP. 34 (ma la nuova edizione di Camodeca, citata *infra* in questa stessa nota, contiene importanti correzioni); inoltre, W. Kunkel, *Epigraphik und Geschichte des römischen Privatrechts*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik* (Wien, 17.-22. September 1962), München 1973, 193-242, in part. 207; M. Kaser, *Formeln mit 'intentio incerta', 'actio ex stipulatu' und 'condictio'*, in *Labeo* 22 (1976), 7-29, in part. 21 ss.; L. Bove, *Documenti processuali dalle 'Tabulae Pompeianae' di Murecine*, Napoli 1979, 106; J.C. Wolf, *Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfunden: die Konditionen des C. Sulpicius Cinnamus*, in *SDHI*. 45 (1979), 141-177; G. Purpura, *'Tabulae Pompeianae' 13 e 34: due documenti relativi al prestito marittimo*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo*, 41 (1984), 449-474, in part. 459 ss. (ora anche in *Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia* [Napoli, 19-26 maggio 1983], Napoli 1984, 1245-1266 e in *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli 1996, 241 ss.); R. Santoro, *'Actio civilis in factum', 'actio praescriptis verbis' e 'praescriptio'*, in *Studi Sanfilippo*, IV, Milano 1983, 681-717; Id., *Le due formule della 'Tabula Pompeiana' 34*, in *AUPA*. 38 (1985), 333-350, in part. 339; M. Talamanca, s.v. *Processo civile (Diritto romano)*, in *ED*. 36, Milano 1987, 1 ss., in part. 39 nt. 291; G. Camodeca, *L'archivio Puteolano dei Sulpicii*, I, Napoli 1992, 171 con nt. 23, 177 con nt. 41; Id., *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Roma 1999, 97 ss.; M. Kaser - K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, 287 nt. 7; A. Gutierrez-Masson, *La prétendue 'praescriptio' des Tablettes Pompéiennes*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*, s.l. [ma Paris] 1998, 201-209; C. Buzzacchi, *L'abuso del processo nel diritto romano*, Milano 2002, 98 s. Il giudice di cui tramanda TPSulp. 31 non era stato scelto *ex albo*: così, G. Camodeca, *L'archivio Puteolano*, cit., 104 nt. 15.

ma è comunque evidente che ogni rappresentazione teatrale deve, entro certi limiti, rispecchiare la realtà e perciò, fintantoché sia presumibile l'appiglio con il reale, può essere compiuto un uso accorto e critico delle rappresentazioni di fantasia. Preciso che non mi preoccupero qui della questione della derivazione della commedia romana da modelli e canovacci della commedia nuova greca: quand'anche la commedia romana sia articolata nello stesso modo dell'(ipotetico) originale greco, la contesa giudiziaria che con forme greche era nell'originale, nel testo romano si trova attualizzata e traslata in forme tipicamente romane <sup>7</sup>. Né mi preoccupero dell'altra questione, relativa alla datazione di queste commedie e quindi alla loro pertinenza alla tematica del processo formulare. Esse sono da collocarsi in un periodo che include la fine del III secolo e la prima metà del II secolo a.C.: quando, cioè, il processo formulare era già nato ed esistente, ma le *legis actiones* erano del pari ancora pienamente in uso. È quindi difficile capire se le contese giudiziarie che si trovano in Plauto e Terenzio debbano essere eventualmente inserite nell'uno o nell'altro dei due tipi di processo <sup>8</sup>. Osserverò tuttavia che la figura del *iudex unus* è quella che è riuscita a traghettare sostanzialmente immutata dalle *legis actiones* al processo formulare <sup>9</sup>. Perciò, ogniqualvolta si incontra un giudice unico nelle commedie, sebbene possa trattarsi di un giudice delle *legis actiones*, nondimeno può essere fonte di deduzioni – certo non sulla procedura, ma sulla sua persona, sul suo *status* ecc. – che possono essere oggetto nelle nostre riflessioni, che, come già anticipato, hanno principalmente a oggetto, in quanto nettamente meglio documentata nelle fonti, la figura del giudice privato del processo formulare.

Nel *Mercator* di Plauto, appare essere giudice il personaggio Lisimaco <sup>10</sup>, che si rivela un benestante contadino <sup>11</sup>. Nel *Rudens*, si registra una disputa tra lo

<sup>7</sup> Su questo aspetto ho già avuto modo di esporre alquanto ampiamente il mio punto di vista nella citata monografia *'Decemviri' e 'centumviri'*, in part. 70 s., cui rinvio (cfr. spec. nt. 86 per i riferimenti bibliografici).

<sup>8</sup> È più comunemente ritenuto che le commedie di Plauto e di Terenzio rappresentino ancora il regno delle *legis actiones*. Tuttavia, alcuni elementi talora depongono per l'ipotesi che almeno talvolta il tipo di processo sia il formulare. Si pensi ad esempio alla comparsa dei *recuperatores* in Plaut. *Rud.* 1281-1283: quando compaiono i *recuperatores*, si può essere sicuri che la procedura sia quella formulare, considerato che tali giudici non ebbero mai alcuna competenza nel campo delle *legis actiones*. Si tratta di un dato ben noto, su cui si può, ad ogni buon conto, rinviare in dottrina a G. Pugliese, s.v. *Processo civile (diritto romano)*, in *NNDI* 13, Torino 1966, 1112 ss. e a M. Talamanca, s.v. *Processo civile*, cit., 22 nt. 149.

<sup>9</sup> Vd., per questo, G. Pugliese, *Il processo civile romano*, II, *Il processo formulare*, t. I, Milano 1963, 187-189.

<sup>10</sup> Plaut. *Merc.* 278-280: *Uxori facito ut nunties negotium / mibi esse in urbe, ne me exspectet; nam mibi / tris hodie litis iudicandas dico*. Cfr. anche *ibid.* 734-736, 752-753.

<sup>11</sup> Plaut. *Merc.* 272-273 (*Profecto ego illunc hircum castrari volo / ruri qui vobis exhibit negotium*), 277-278 (*Itu binc ad villam atque istos rastros vilico / Pisto ipsi facito coram ut tradas in manum*). Il fatto è inoltre confermato in atto IV, scene 1-3 (vv. 667-740), dove si intuisce che la moglie di Lisimaco era andata in campagna per controllare i *rustici* che lavorassero.

schiaivo Gripo e il lenone Labrace, per un debito non pagato. Giudice è scelto Demone<sup>12</sup>, presentato come un vecchio Ateniese che dovette fuggire esule a Cirene (dove è ambientata la scena), non per una propria malefatta, ma per essersi cacciato in un non meglio precisato impaccio nel tentativo di aiutare altri<sup>13</sup>. Risulta inoltre che, in occasione del confino, egli perdette tutti i suoi beni<sup>14</sup>. Riassumendo, il giudice è uno straniero esiliato ridotto in miseria (*vivo miser*, afferma egli stesso<sup>15</sup>): eppure non sembra che vi sia alcuna condizione ostativa a che ricopra il *munus* di giudice. Nell'*Heautontimorumenos* di Terenzio, il vecchio Cremete è incaricato di fungere da arbitro in una questione di confini<sup>16</sup>. Ora: da tutta la commedia appare chiaro che Cremete è un *rusticus*, un contadino, benestante, perché ricco di schiavi e proprietario di un bel poderetto<sup>17</sup>, ma comunque un *rusticus*. Ignoriamo se la funzione di arbitro che Cremete doveva ricoprire fosse quella di *arbiter ex compromisso* ovvero quella di (*iudex*) *arbiter(ve)* delle *legis actiones*<sup>18</sup>. Solo nel caso che fosse vera questa seconda ipotesi, ci troveremmo di fronte a un ulteriore esempio di giudice-contadino. È interessante osservare che i litiganti per ragioni di confini, la cui controversia Cremete era chiamato a sedare, erano a loro volta *rustici*, oltre che suoi vicini di casa<sup>19</sup>.

Nelle *Verrine* di Cicerone, si ha l'opportunità di incontrare nuove figure di giudici che vengono nominativamente indicati. Debbo precisare che si tratta di membri di collegi di *recuperatores* ed è questa la ragione per cui Collinet non li ha considerati nella sua lista. Essi nondimeno, anche se non sono figure di *iudex unus*, possono essere qui esaminati perché consentono di ricavare ulteriori fresche informazioni circa lo *status* sociale dei giudici romani in generale, almeno per la provincia di Sicilia. Nella seconda di tali orazioni si ricorda come Verre

---

<sup>12</sup> Plaut. *Rud.* 1378-1384: DAE. *Qua pro re argentum promisit hic tibi?* GRI. *Si vidulum / bunc redegissem in potestatem eius, iuratus dare / mihi talentum magnum argenti. LAB. Cedo quicum habeam iudicem, / ni dolo malo instipulatus sis sive etiamdum siem / quinque et viginti annos natus. GRI. Habe cum hoc. LAB. Aliost opus. / DAE. Iam ab istoc auferre baud ausim, si istunc condemnvero. / Promisistin huic argentum?* LAB. *Fateor.* Cfr. B. Kübler, *Plautus 'Rudens' 1380 und die 'legis actio per iudicis postulationem'*, in *ZSS.* 57 (1936), 257-261; G. Brogini, *'Iudex arbiterve'. Prolegomena zum 'officium' des Römischen Privatrichters*, Köln - Graz 1957, 170 con nt. 31 e pp. 175 ss.

<sup>13</sup> Plaut. *Rud.* 35 ss.; 741.

<sup>14</sup> Plaut. *Rud.* 38.

<sup>15</sup> Plaut. *Rud.* 127.

<sup>16</sup> Ter. *Heaut.* 498-502: CHR. ... *Paullum negoti mi obstat: Simus et Crito / vicini nostri hic ambigunt de finibus; / me cepere arbitrum: ibo ac dicam, ut dixeram / operam daturum me, hodie non posse is dare: / continuo hic adero ...*

<sup>17</sup> Ter. *Heaut.* 63 ss.

<sup>18</sup> Dubitativa rimane su questo punto anche la posizione di A.C. Scafuro, *The Forensic Stage. Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy*, Cambridge 1997, 473-474. Non considera invece questo passo P. Martino, *'Arbiter'*, Roma 1986.

<sup>19</sup> Quando Cremete si reca dai due litiganti per rinviare l'udienza, li raggiunge nell'arco di pochi istanti: Ter. *Heaut.* 502-511.

avesse cercato di dirimere le controversie sorte tra i contadini e i pubblicani circa l'esazione della decima, concedendo giudizi affidati a recuperatori. Ma quali persone includeva in tali collegi? Sceglieva i giudici tra i membri della sua coorte <sup>20</sup>. In un'occasione ebbero la ventura di capitare nel collegio giudicante, tra gli altri, l'aruspice Volusio e il medico Cornelio Artemidoro di Perga <sup>21</sup>; in un'altra vi vennero immessi i medesimi Volusio e Artemidoro, insieme con il banditore Valerio <sup>22</sup>; una terza contesa vide alla ribalta di nuovo Artemidoro, con il pittore Tlepolemo Cornelio e altri <sup>23</sup>. Ironicamente Cicerone ricorda che solo per i casi più controversi e importanti era riservata l'autorità di Papirio Potamone, *Cassianus iudex, homo severus, ex vetere illa equestri disciplina* <sup>24</sup>. È sufficiente scorrere questi nomi per accorgersi che non si trattava certo di individui che spiccassero per la particolare nobiltà dei natali. Nello specifico appare che almeno Artemidoro e Tlepolemo fossero due schiavi liberati, come riferisce lo stesso Cicerone. La stessa cosa si ritiene anche dello schernito Papirio Potamone, il cui nome greco potrebbe lasciare trasparire origine servile <sup>25</sup> identica a quella dei suoi colleghi <sup>26</sup>.

Ora: io credo che questi giudici siano il prototipo delle persone qualunque, uomini di estrazione sociale bassa o comunque non elevata, che esercitano attività le più disparate e che certamente non hanno raffinata cultura giuridica. Eppure, essi ricopersero l'incarico di giudici in un collegio importante quale quello dei recuperatori.

Si potrebbe a questo punto controbattere che una delle accuse rivolte da Cicerone a Verre nelle ben note vicende giudiziarie fu proprio di non avere rispettato la legge che regolava la nomina dei giudici civili (la *lex Rupilia*, che vigea allora nella provincia di Sicilia <sup>27</sup>), il che fu uno dei capi d'accusa a carico

<sup>20</sup> La coorte pretoria era in guerra la guardia del corpo del generale, formata in parte da veterani e in parte da giovani appartenenti alla nobiltà romana. Alla coorte pretoria di un governatore di provincia, qual era Verre, appartenevano anche araldi, medici, scrivani, littori.

<sup>21</sup> Cic. *Verr.* II 3.11.28.

<sup>22</sup> Cic. *Verr.* II 3.21.54.

<sup>23</sup> Cic. *Verr.* II 3.28.69.

<sup>24</sup> Cic. *Verr.* II 3.60.137.

<sup>25</sup> Cfr. G. Bellardi (a cura di), *Le Orazioni di M. Tullio Cicerone*, I, Torino 1978, 908 nt. 3.

<sup>26</sup> Dal tenore dei testi delle Verrine (in part. Cic. *Verr.* II 3.28.69: *repente Cornelii*), per quanto essi possano essere oggetto di dubbi, sembrerebbe che tutti i personaggi che abbiamo menzionato, seppur certamente di condizione socio-giuridica modesta, fossero *cives Romani*. L'impressione che si trae dal contesto complessivo è che l'oratore intendesse sottolineare a fini spregiativi l'origine straniera di tali soggetti, piuttosto che affermare che erano stranieri. In questo senso, vd. anche M. Genovese, *Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule*, Milano 1999, 99 ss., che dà più ampio conto dei dibattiti dottrinari sul punto.

<sup>27</sup> Vd. su ciò Cic. *Verr.* II 2.13.32 ss. Cfr. [F.] Münzer, *s.v. 'Rupilius'* (5), in *PWRE*. 1.A, Stuttgart 1914, 1229-1230. Ampiamente, M. Genovese, *Gli interventi edittali*, cit., 74 ss., 88 ss.

dell'imputato ex-propetore. Tuttavia, sembra che, come già osservò Pugliese, in sede puramente civile l'inosservanza delle prescrizioni relative al reclutamento dei giudici non avesse rilevanza, e soltanto in sede penale la sua illiceità potesse manifestarsi<sup>28</sup>. Le sentenze emesse da tali giudici irregolarmente nominati erano e restavano valide.

Osservazioni analoghe sono consentite dalle *Filippiche* di Cicerone, nei passi in cui l'oratore contesta la riforma di Antonio, che aveva introdotto una terza decuria oltre alle due dei senatori e dei cavalieri, da cui nominare i giudici. Precisa Cicerone che, in modo simile a quanto aveva fatto Verre, anche Antonio aveva inserito nella lista ballerini e suonatori di cetra, insomma – dice – tutti i suoi compagni di gozzoviglie<sup>29</sup>.

Esistono poi numerosi altri indici dell'esistenza di un mondo di giudici profondamente diverso da quello che comunemente si ritiene, anche se, non venendo forniti nuovi nomi di individui che ricoprirono l'incarico, essi restano sepolti da una spessa coltre di anonimato.

In un bellissimo epigramma di Marziale<sup>30</sup> si legge un fulminante messaggio rivolto a Postumo, avvocato in una causa promossa dallo stesso Marziale<sup>31</sup>, che ha querelato il suo vicino per il furto di tre caprette: è inutile che, con fare da grande oratore, egli si dilunghi su ciò che non è pertinente alla discussione, poiché il giudice pretende solo che gli sia fornita la prova dell'abigeato.

Nella settima Satira di Giovenale si deplora la miseranda situazione degli intellettuali. Quando si compiangi in particolare quella dell'avvocato, a quest'ultimo si ricorda che, dopo essersi formato alla scuola della retorica e della scienza giuridica, egli si ritroverà immancabilmente a discutere di dubbi affrancamenti al cospetto di un giudice bifolco, un giudice sostanzialmente ignorante, dinnanzi al quale le finezze di diritto vanno sprecate<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Così, G. Pugliese, *Il processo civile romano*, II, *Il processo formulare*, cit., 248.

<sup>29</sup> Cic. *Phil.* V 6.15: *Atque ego de notis iudicibus dixi: quos minus nostis nolui nominare: saltatores, citharistas, totum denique comissionis Antonianae chorum in tertiam decuriam iudicium scitote esse coniectum*. La parola *decuria*, che propriamente significa 'decuria', o 'gruppo di dieci', è qui usata in senso tecnico, come 'collegio', 'gruppo', 'categoria', non sempre costituita di dieci componenti, e formata da coloro che sarebbero potuti essere membri di corti giudicanti. Si tratta quindi, in questo caso, a differenza che negli esempi considerati delle *Verrine*, non di giudici effettivi, ma di potenziali giudici: soggetti iscritti nelle liste, pronti a diventare giudici in caso di nomina *ex albo*. Si osserva che costoro, pur essendo solo ballerini oppure suonatori di cetra, erano stati ritenuti portatori di requisiti che ne avevano giustificato l'iscrizione nelle liste.

<sup>30</sup> Mart. 6.19: *Non de vi neque caede nec veneno, / sed lis est mihi de tribus capellis: / vicini queror bas abesse furto. / Hoc iudex sibi postulat probari: / tu Cannas Mitbridaticumque bellum / et periuria Punicis furoris / et Sullas Mariosque Muciosque / magna voce sonas manaque tota. / Iam dic, Postume, de tribus capellis*.

<sup>31</sup> Volendo credere che la vicenda sia autobiografica, il che può non essere vero.

<sup>32</sup> Iuv. *Sat.* 7.115-117: *consedere duces, surgis tu pallidus Aiax / dicturus dubia pro libertate bubulco / iudice*.



Un altro esempio di giudice incolto e di bassa estrazione sociale potrebbe essere quello cui si accenna in un luogo del *Satyricon* di Petronio<sup>33</sup>. In quest'opera, i due protagonisti Ascilto ed Encolpio si propongono di ottenere indietro, da un contadino che se n'è impadronito, una loro vecchia tunica molto usurata, che tuttavia contiene, in una cucitura interna, un prezioso tesoro. Anche in questa controversia si profila l'ipotesi di affidare a un giudice la soluzione della contesa. Purtroppo, non conosceremo mai tale giudice perché la controversia fu risolta autonomamente dalle parti con un'insolita transazione<sup>34</sup>. Possiamo tuttavia arguire che non doveva trattarsi di nulla di molto diverso da un giudice bifolco<sup>35</sup>, visto che il valore della causa era minimo: una tunica che viene definita nientemeno che cencio da mendicante (*mendici spolium*)<sup>36</sup>.

Ancora una descrizione di giudici così diversi da quelli che la famosa lista di Collinet lascerebbe immaginare, si può trovare nei *Saturnalia* di Macrobio<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> Petr. *Sat.* 12.1 ss.

<sup>34</sup> Su cui vd. P. Martino, 'Arbiter', cit., 50 nt. 104.

<sup>35</sup> Al riguardo, va osservato che in Petr. *Sat.* 14.2, al momento di prendere con l'amico Encolpio la decisione se piegarsi a ricomprare dal contadino la tunica, oppure rischiare di sottoporsi a un processo dall'esito incerto, Ascilto recita l'amaro poemetto che suona: *Quid faciant leges ubi sola pecunia regnat / aut ubi paupertas vincere nulla potest? / Ipsi qui Cynica traducunt tempora pera / non numquam nummis vendere verba solent. / Ergo iudicium nihil est nisi publica merces, / atque eques in causa qui sedet empta probat.* Si parla in esso, come si vede, di un *iudex eques*, che potrebbe non essere compatibile con la figura del giudice bifolco di cui discorro nel testo. Ritengo tuttavia che quello del poemetto di Ascilto fosse un testo generale, che faceva riferimento alla frequente circostanza che i giudici nominati dal pretore fossero cavalieri, ma non mi pare che necessariamente esso avesse attinenza al caso di specie (nel quale il giudice doveva essere ancora nominato).

<sup>36</sup> Petr. *Sat.* 13.1.

<sup>37</sup> Macrob. *Sat.* 3.16.14-16: *C. Titius ... describens enim homines prodigos in forum ad iudicandum ebrios commeantes, quaeque soleant inter se sermocinari, sic ait: «Ludunt alea studiose, delibuti unguentis, scortis stipati. Ubi horae decem sunt, iubent puerum vocari ut comitium eat percontatum quid in foro gestum sit, qui suaserint, qui dissuaserint, quot tribus iusserint, quod vetuerint. Inde ad comitium vadunt ne litem suam faciant. Dum eunt, nulla est in angiporto amphora quam non impleant, quippe qui vescicam plenam vini habeant. Veniunt in comitium, tristes iubent dicere. Quorum negotium est narrant, iudex testes poscit, ipse it minctum. Ubi redit, ait se omnia audivisse, tabulas poscit, litteras inspicit: vix prae vino sustinet palpebras. Eunt in consilium. Ibi haec oratio: «Quid mihi negotii est cum istis nugatoribus? Quin potius potamus mulsum mixto vino Graeco, edimus turdum pinguem bonumque piscem, lupum germanum qui inter duos pontes captus fuit».* Su questo passo, in generale, o sulle tematiche con esso connesse, cfr. H. Hübner, *Zur Haftung des 'iudex, qui litem suam fecit'*, in *Iura* 5 (1954), 200-208; G. Broggin, 'Iudex arbiter', cit., 120 nt. 19; J.M. Kelly, *Roman Litigation*, Oxford 1966, 106 s.; D. Pugsley, 'Litem suam facere', in *The Irish Jurist* 4 (1969), 351-355; C. Nicolet, *Le métier de citoyen*, cit., 449 s.; D.N. McCormick, 'Iudex qui litem suam fecit', in *Acta Juridica, Essays in Honour of B. Beinart*, II, Cape Town 1977, 149-165; G. McCormack, *The Liability of the Judge in the Republic and Principate*, in ANRW. 2.14, hrsg. von H. Temporini, Berlin - New York 1982, 3-28, in part. 9; A. D'Ors, 'Litem suam facere', in *SDHI*. 48 (1982), 368-394; P. Birks, *A New Argument for a Narrow View of 'litem*

Anche se questo scrittore visse tra la seconda metà del IV secolo d.C. e la prima del secolo seguente, quando il processo formulare era ormai stato vietato dagli imperatori Costanzo e Costante e non era quindi più in uso, il passo è eloquente perché in esso Macrobio riporta letteralmente un breve brano di C. Tizio, parte di un discorso pronunciato in favore della *lex Fannia*, una *lex sumptuaria* risalente al 161 a.C.<sup>38</sup> A Macrobio, in realtà, non interessa fornire una descrizione del comportamento dei giudici romani e in particolare dei loro usi e costumi. Egli è impegnato in una dissertazione sulle abitudini alimentari in generale degli antichi, i quali erano golosi di pesci quali lo storione, seppure fosse assai costoso, o la spigola del Tevere, considerata pregiata specialmente se pescata tra i due ponti Sublicio e Fabricio (o Cestio)<sup>39</sup>. È solo una coincidenza che i protagonisti del passo di C. Tizio siano proprio i giudici che devono pronunciare sentenze nel Foro. Ecco quindi che si descrivono i giudici ghiottoni, scialacquatori, crapuloni, che prima giocano a dadi, madidi di unguenti e attornati da sguadrine, e poi, ubriachi, preoccupati soltanto di evitarsi l'accusa di giudizi parziali, si recano nel Foro. Giunti in comizio, nient'affatto interessati a ciò che già si sta svolgendo, ordinano che si apra il dibattito e chiamano i testimoni. Ma non stanno neanche ad ascoltarli, perché devono alzarsi per andare ad orinare, tanto hanno la vescica piena di vino. Quindi si riuniscono in consiglio per deliberare. Ma anche lì dimostrano di non avere alcun interesse ai processi: vogliono solo mangiarsi una bella spigola del Tevere.

In verità non è ben chiaro quali giudici il brano riguardasse. Kaser ha pensato che l'allusione fosse al *iudex unus* e ha da tale brano cercato di sostenere la sua ipotesi che il *iudex unus* giudicasse nel comizio<sup>40</sup>. Kelly ha viceversa osservato che nel passo sembra accennarsi a membri di collegi<sup>41</sup>. È possibile

---

*suam facere*', in *TJD*. 52 (1984), 373-387; I. Cremades - J. Paricio, *La responsabilidad del juez en el derecho romano clásico*. 'Actio adversus iudicem qui litem suam fecit', in *AHDE*. 54 (1984), 179-208; F. De Martino, 'Litem suam facere', cit., 5-7; F. Lamberti, *Riflessioni in tema di 'litem suam facere'*, in *Labeo* 36 (1990), 218-266; A. Burdese, *Sulla responsabilità del 'iudex privatus'*, 158 ss.; Id., *In margine alla responsabilità del giudice in diritto romano*, in Id., *Miscellanea romanistica*, Madrid 1994, 101 ss. (ora anche in 'Fraterna munera'. *Studi in onore di Luigi Amirante*, Salerno 1998, 53 ss.); O.F. Robinson, *The 'iudex qui litem suam fecerit' explained*, in *ZSS*. 116 (1999), 195-199, in part. 197; L. Gagliardi, 'Decemviri' e 'centumviri', cit., 127 nt. 43; C. de Konick, 'iudex qui litem suam fecit'. *La responsabilité quasi-délictuelle du 'iudex privatus' dans la procédure formulaire*, in *Viva vox iuris Romani. Essays in Honour of Johannes Emil Spruit*, Amsterdam 2002, 79-88; R. Scevola, *La responsabilità del 'iudex privatus'*, Milano 2004, 175 ss. Sulla responsabilità del giudice, vd. in generale anche G. Pugliese, *Riflessioni riassuntive e finali*, in *L'educazione giuridica*, III, *La responsabilità del giudice*, Perugia 1978, 618-639, con cenni al nostro tema a p. 625.

<sup>38</sup> Per la datazione vd. Macrobi. *Sat.* 3.17.3 e cfr. *ibid.* 3.13.13.

<sup>39</sup> Sul *lupus Tiberinus* pescato tra i due ponti, vd. anche Hor. *Sat.* 2.2.31-33.

<sup>40</sup> M. Kaser - K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., 51. Analogamente: B. Frier, *The Rise of the Roman Jurists*, cit., 209 nt. 54.

<sup>41</sup> J.M. Kelly, *Studies in the Civil Judicature*, cit., 106 s.

che la descrizione riguardi collegi, visto che si parla di giudici che si alzano, si allontanano e poi tornano davanti alle parti senza che il dibattito conosca interruzione, il che lascia supporre che esso continuasse davanti ad altri colleghi (e incidentalmente osservo che il riferimento al *iudex qui litem suam facit* potrebbe essere decisivo<sup>42</sup> per escludere che si tratti di corti penali<sup>43</sup>). È però possibile, a mio parere, che in alternativa la citazione non riguardasse alcun collegio specifico, ma che in modo atecnico riunisse in un unico quadro elementi comuni a vari organi giudicanti, compreso il *iudex unus*, se si pensa che l'intento dell'oratore Gaio Tizio doveva essere quello di porre in cattiva luce un comportamento alquanto diffuso dei giudici in generale: un comportamento tale che giustificasse pienamente il vigore della *lex Fannia*<sup>44</sup>.

Si tratta evidentemente di descrizioni veraci del comportamento dei giudici romani in età formale: un comportamento che non ci aspetteremmo mai leggendo solo le fonti più tecniche. Riesce certo difficile immaginare che il giudice Aquilio Gallo venga criticato perché si allontana dal processo per urinare, o che il giudice Gellio si rechi in udienza sbronzo: ciò dimostra che i giudici non erano solo quelli che appartenevano alla classe sociale più elevata, ma anche quelli che, d'estrazione plebea<sup>45</sup>, giudicavano di caprette e di tuniche stracciate.

Di giudici crapuloni fornisce testimonianza perfino lo stesso Cicerone, quando parla degli scagnozzi (*canes*) di Verre, che avevano l'abitudine di pre-

<sup>42</sup> Cfr. R. Scevola, *La responsabilità del 'iudex privatus'*, cit., 180 nt. 36.

<sup>43</sup> L'atto di *litem suam facere* era, con ogni probabilità riferito in origine al *iudex* che facesse sua la *res* (indicata con la parola *lis*), oggetto del contendere: era dunque riferito al giudice del processo privato.

<sup>44</sup> Osservo infatti che il soggetto grammaticale, nel brano di Macrobio, oscilla tra il singolare e il plurale: *iudices ludunt, iubent puerum vocari, ad comitium vadunt, implent amphoram, habent vescicam plenam, veniunt in comitium, iubent dicere*. Ma poi *iudex testes poscit, it minctum, redit, ait se omnia audivisse, tabulas poscit, litteras inspicit, vix sustinet palpebras*. Poi si torna di nuovo al plurale con *eunt in consilium*. Il brano potrebbe quindi alternativamente indicare sia i collegi (in tal caso, quando il soggetto è plurale, si dovrebbero intendere tutti i giudici del collegio, mentre quando è singolare, il singolo giudice del collegio come individuo) sia il *iudex unus* (e allora, se il soggetto è plurale, si dovrebbe intendere che l'allusione sia a un gruppo di giudici privati, mentre quando il soggetto è singolare si indicherebbe il singolo *iudex unus* nelle sue funzioni). È pertanto molto difficile ipotizzare con convinzione a quale degli organi giudicanti fosse il riferimento: forse perché non ve n'era alcuno di specifico. Drastico F. De Martino, *'Litem suam facere'*, cit., 7, che, anche per altre ragioni, conclude: «tutto sommato Macrobio è una fonte scadente e sospetta per la storia della responsabilità dei giudici» (l'autore non sembra però negare al passo attendibilità in sede di analisi sociologica).

<sup>45</sup> Che il passo di C. Tizio potesse avere ad oggetto giudici plebei, si può forse intuire da un successivo brano dello stesso Macrobio (*Sat.* 3.17.4), che cita Sammonico Sereno (dotto ricercatore di curiosità erudite dei secoli II e III), ove spiega le ragioni che portarono all'approvazione della legge Fannia: afferma che il costume di recarsi nel comizio madidi di vino era più abituale proprio per la classe dei plebei (*plerique ex plebe Romana vino madidi in comitium venirent et ebrui de republicae salute consulerent*).

sentarsi per il processo quando ancora non avevano smaltito la sbornia che si erano presi <sup>46</sup>.

Ma a conferma dell'esistenza dei due contemporanei mondi dei giudici, è interessante notare come lo stesso Arpinate in un altro luogo <sup>47</sup>, questa volta parlando davanti a un compassato collegio di giudici penali che non intende inimicarsi, descriva i giudici in modo letteralmente contrario rispetto a come li ritrae nel passo riportato dalle *Verrine*. Sostiene qui che ben diverso è l'aspetto dei giudici da quello dei crapuloni, o dei gozzovigliatori – di cui dirà Macrobio – e che pertanto chi è abituato a parlare in faceti convivii davanti a una coppa di vino, si troverebbe in difficoltà a fungere da testimone nel Foro, di fronte ai banchi della corte. È evidente che l'illustre oratore ora nascondeva, ora riscopriva certi aspetti dell'ambiente giudiziario – quei particolari aspetti che non doveva egli frequentare spesso in prima persona – secondo quanto ritenesse utile per i suoi scopi contingenti.

Credo di avere illustrato quale fosse quel sottobosco che ho in principio chiamato il mondo sommerso dei giudici: un mondo che la storiografia tradizionale apparentemente non ci tramanda, ma che un esame approfondito e attento è in grado di rivelare. Un mondo che tuttavia, rispetto all'altro, è non meno vero.

Siamo a questo punto in grado di affacciare un tentativo di inquadramento dei giudici romani in teoriche categorie.

È fin qui emerso, dal breve esame che si è condotto, che nelle fonti sembrano contrapporsi due distinte visioni della figura del giudicante (sia esso *iudex unus*, siano essi collegi): da un lato, attestazioni di profonda stima, fiducia, integrità morale, dall'altro immagini descrittive e concrete di giudici reali, che perdono quell'aura di perfezione morale e si rivelano se non di bassi costumi, almeno capaci di comportamenti non incensurabili.

Occorre domandarsi quale dei due fosse il giudice comune. Io credo che la vera figura del giudice non sia la sintesi da ricavarsi dai due estremi, ma anzi che i due estremi fossero entrambi reali. Insomma, i giudici romani dovevano essere eterogenei, potevano appartenere a ciascuna delle classi sociali, potevano essere ricchi o poveri, colti o incolti, *urbani* o *rustici* <sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Cic. *Verr.* II 3.11.28: *Veniendum erat ad eos contra Apronium qui nondum Aproniani convivi crapulam exhalassent.*

<sup>47</sup> Cic. *Cael.* 28.67: *Quam volent in conviviiis faceti, dicaces, non numquam etiam ad vinum disertis sint, alia fori vis est, alia triclini, alia subselliorum ratio, alia lectorum; non idem iudicum commissarumque conspectus; lux denique longe alia est solis, alia lycbnotum.* La *Pro Caelio* è, come detto nel testo, orazione recitata davanti a giudici penali. Tuttavia, il riferimento ai *iudices* di cui nel passo riportato, sembra generico e mi pare quindi che possa essere inteso come allusivo del pari ai giudici civili. Sulla *Pro Caelio*, vd. M.R. Salzman, *Cicero, the 'Megalenses' and the Defense of Caelius*, in *AJPh.* 103 (1982), 299-304.

<sup>48</sup> Sul concetto di *rusticitas* (non però dei giudici, bensì delle parti), in particolare in relazione alle liti processuali, vd. T. Mayer-Maly, '*Rusticitas*', in *Studi Sanfilippo*, I, Milano

La lista di Collinet ha considerato solo la prima metà dei giudici romani, trascurando l'altra metà. C'era infatti un altro gruppo di giudici, profondamente diversi dai primi, e forse di quelli più numerosi, di cui notizie precise non sono giunte a noi.

Può essere utile domandarsi *perché* siano a noi noti i giudici privati elencati da Collinet.

Occorre esaminare brevemente le controversie sulle quali tali giudici – personalità sempre di spicco o per cultura, o per censo, o per incarichi nella *res publica* – erano chiamati a pronunciarsi. Si tratta infatti sempre di *causes célèbres*<sup>49</sup>: *célèbres* o per la fama delle parti o per l'importanza di coloro che vi recitavano le arringhe. Oppure ancora celebri per il loro contenuto e per la materia che vi era discussa<sup>50</sup>. Quando non si tratta di cause celebri, bensì solo di controversie che non siano importanti per alcuna ragione oggettiva, ne veniamo a conoscenza per ragioni eminentemente soggettive, direi autobiografiche. In altre parole, le conosciamo solo perché chi fu chiamato a esservi giudice era uno scrittore, il quale decise di raccontare in prosa o in versi o in forma epistolare di quella sua esperienza e così la notizia è stata tramandata a i posteri (Ovidio, Gellio e Bruto nell'epistola a Cicerone).

La stessa dicotomia propria dell'ambiente dei giudici, si può ricavare anche dai riferimenti delle fonti al mondo degli avvocati, che egualmente appare assai eterogeneo.

La già citata Satira VII di Giovenale è particolarmente eloquente. In un lungo passo<sup>51</sup>, il poeta tende a sminuire il mito per cui tutti gli avvocati sarebbero autori di colossali guadagni. In realtà, sottolinea Giovenale, gli avvocati autoalimentano tale mito perché hanno interesse ad apparire più ricchi di quanto non siano, allo scopo di acquistare credibilità presso i potenziali clienti. Ma la vita quotidiana dell'avvocato è ben diversa: essi spesso sono costretti a contrarre debiti e l'auriga di un imperatore guadagna cento volte più di loro. Se un avvocato vuole guadagnare veramente, dice la satira, deve emigrare in provincia, Gallia o Africa. Nei fatti, gli avvocati (il riferimento è sempre palesemente ai civilisti) spesso trattano di affari di poco valore, davanti ai giudici bifolchi che già

---

1982, 309-347, in part. 323 ss. Cfr. anche J.M. Froeschl, *'Imperitia litterarum'*, in *ZSS*. 117 (1987), 85-155.

<sup>49</sup> Di *causes célèbres* parlano vari altri autori: L. Wenger, *Institutionen des römischen Zivilprozessrecht*, München 1925, 58 e M. Lemosse, *'Cognitio'. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, Paris 1944, 171 (a proposito dei giudizi centumvirali); J.M. Kelly, *Roman Litigation*, cit., p. 49 (con riferimento ai processi in cui arringava Cicerone).

<sup>50</sup> E, infatti, il § 8.2 dell'opera di Valerio Massimo, che ci ha tramandato notizia di ben tre processi privati, si intitola *De privatis iudiciis insignibus*.

<sup>51</sup> *Iuv. Sat.* 7.106-149.

conosciamo. E i loro compensi sono bassissimi<sup>52</sup>: se parli in una sola udienza avrai prosciutto, tonno, cipolle, vinello; se parli in quattro, allora acquisirai diritto a contropartita in danaro: un aureo, cioè cento sesterzi<sup>53</sup>. Ma appare anche che gli avvocati non erano tutti uguali: Cicerone guadagnava duecento sesterzi, immaginiamo a udienza<sup>54</sup>. Questo perché egli trattava le cause più importanti e di maggior valore e quindi era pagato assai di più rispetto alla massa degli altri avvocati. Il sapore agrodolce del tenore di vita dell'avvocato romano emerge a tinte chiare anche dagli epigrammi di Marziale. Questo autore, si sa, descriveva la società più mondana della Roma dei Flavi e pertanto l'avvocato che più frequentemente si incontra nei suoi brevi componimenti è quello ricco, che difende clienti facoltosi dai quali può aspettarsi generose ricompense. Come è il caso di Paolo, al quale il poeta augura di ricevere doni preziosi dal potente amico o dal famoso accusato da lui difesi<sup>55</sup>. E Marziale dice di sé, che, se trascurando la composizione dei suoi epigrammi, si dedicasse alla carriera forense, molti marinai gli porterebbero vasi colmi d'olio dalla Spagna, e la sua borsa diventerebbe

<sup>52</sup> Sul tema delle *conventiones* aventi a oggetto il compenso per l'esercizio dell'attività forense, vd. G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, 58 ss., 186 ss. e in part. 187 s. nt. 101. Sul rapporto tra il divieto, introdotto dalla *lex Cincia* nel 204 a.C., di percepire compensi per i patricinii in giudizio e i guadagni degli avvocati attestati dalle fonti, vd. recentemente V. Angelini, *Augusto e l'onorario forense (Nota a Cass. Dio 54,18,2)*, in 'Societas' – 'Ius'. 'Munuscula' di allievi a Feliciano Serrao, Napoli 1999, 1-13. Sulla *lex Cincia*, J. Denoyez, *Les donations visées par la loi 'Cincia'*, in *Iura* 2 (1951), 146-152; F. Casavola, 'Lex Cincia'. Contributo alla storia delle origini della donazione romana, Napoli 1960; G. Longo, s.v. 'Lex Cincia de donis et muneribus', in *NDI*. 9, Torino 1963, 803-804; S. Broise, *Appunti sull'animus donandi*, in *BIDR*. 67 (1964), 227-246; Id., 'Animus donandi'. Concetto romano e suoi riflessi sulla dogmatica odierna, I, Pisa 1975, 60; P. Stein, 'Lex Cincia', in *Athenaeum* 63 (1985), 145-153; A. González, *The Possible Motivation of the 'Lex Cincia de donis et muneribus'*, in *RIDA*. 34 (1987), 161-171.

<sup>53</sup> *Iuv. Sat.* 7.119-123: *quod vocis pretium? siccus petasunculus et vas / pelamydum aut veteres, Maurorum epimenta, bulbi / aut vinum Tiberi devectum, quinque lagonae. / si quater egisti, si contigit aureus unus, / inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum*. In connessione con questi versi, si vedano anche i due subito seguenti, dai quali E. Flintoff (*New Light on the Early Life of Juvenal*, in *Wiener Studien* 8 [1974], 156-159) ha desunto che siano autobiografici i cenni che il poeta riferisce all'attività di oratore, o meglio di declamatore. Conferme in tal senso si trovano in effetti sia in *Vita Iuv.*, sia in *Mart.* 7.91.1 (cfr., conforme in tal senso, anche P. Frassinetti, in P. Frassinetti - L. Di Salvo [a cura di], *Aulo Persio Flacco e Decimo Giunio Giovenale. Satire*, Torino 1979, 306 nt. 33). Per *Vita Iuv.* si consideri l'edizione oggi di riferimento, P. Wessner, *Scholium in Iuvenalem vetustiora*, Lipsiae 1931 (rist. Stutgardiae 1967). Vd. altresì, tra le altre edizioni, O. Jahn, *Iunii Iuvenalis Saturarum libri V cum scholiis veteribus*, Berlin 1851; J. Dürr, *Das Leben Juvenals*, Ulm 1888. In dottrina, H.E. Stampini, *De D. Iunii Juvenalis vita*, in *RFIC*. 9 (1881), 1-68 (estratto); G. Brugnoli, *Vita Iuvenalis*, in *StudUrb.* 37 (1963), 5-14.

<sup>54</sup> *Iuv. Sat.* 7.139-140: *Ciceroni nemo ducentos / nunc dederit nummos, nisi fulserit anulus ingens*.

<sup>55</sup> *Mart.* 7.72. Cfr. vv. 4-6: *sed lances ferat et scyphos avorum / aut grandis reus aut potens amicus: / seu quod te potius iuvat capitque*.

sporca di monete d'ogni tipo<sup>56</sup>. E, ancora più esplicitamente, ecco un altro epigramma: «sarai ricco se farai l'avvocato» avrebbe detto a Marziale un amico cui egli aveva chiesto in prestito una grossa somma di denaro<sup>57</sup>. Ma è sempre lo stesso Marziale che ci dice anche che se l'avvocato difende clienti di vario *status* riceverà da loro doni commisurati alla loro posizione sociale. È questo il caso di Restituto<sup>58</sup>, cui il poeta augura di ricevere, per il suo compleanno, tuniche di porpora fenicia, abiti conviviali, vasi cesellati dai clienti più ricchi, ma anche lepri, capretti e pesci pescati nel mare dai *rustici*<sup>59</sup>. Dunque, così come tra i giudici, viene segnalata grande sperequazione anche tra gli avvocati che appaiono perciò tutt'altro che una categoria omogenea<sup>60</sup>.

Mi pare quindi di poter concludere osservando che l'indagine sin qui condotta ha consentito di individuare due sotto-categorie all'interno della categoria

<sup>56</sup> Mart. 5.16. Cfr. vv. 5-8: *Nam si falciferi defendere templa Tonantis / sollicitisque velim vendere verba reis, / plurimus Hispanas mittet mihi nauta metretas / et fiet vario sordidus aere sinus.*

<sup>57</sup> Mart. 2.30: *Mutua viginti sestertia forte rogabam, / quae vel donanti non grave munus erat. / Quippe rogabatur felixque vetusque sodalis / et cuius laxas arca flagellat opes. / Is mihi Dives eris, si causas egeris' inquit. / Quod peto da, Gai: non peto consilium.*

<sup>58</sup> Sembra costui l'avvocato *Claudius Restitutus* di cui in Plin. *epist.* 3.9.16.

<sup>59</sup> Mart. 10.87. Cfr. vv. 8-16: *Certent muneribus beatiores: / Agrippae tumidus negotiator / Cadmi municipes ferat lacernas; / pugnorum reus ebriaeque noctis / cenatoria mittat advocato; / infamata virum puella vicit, / veros sardonychas, sed ipsa tradat; / mirator veterum senex avorum / donet Phidiaci toreuma caeli.* Vd. poi vv. 17-18: *venator leporem, colonus haedum, / piscator ferat aequorum rapinas.* Si confronti, in argomento, anche l'epigramma di Lucillio riportato in *Anth. Palat.* 11.141.

<sup>60</sup> Sull'avvocato romano, in generale, vd. M. Grellet-Dumazeau, *Le barreau romain*, Paris 1858 (rist. anast. Roma 1972); M. Travers, *Les Corporations d'avocats sous l'empire romain*, Paris 1894; A. Pierantoni, *Gli avvocati dell'antica Roma*, Roma 1896; P. Rasi, *s.v. Avvocati e procuratori (diritto romano)*, in *NNDI* 1.2, Torino 1958, 1662-1663; P. Pescani, 'Honorarium'. *Studi sul lavoro nel diritto romano*, Trieste 1961; Id., *s.v. Onorari*, in *NNDI* 11, Torino 1965, 928-932; N. Tamassia, *Avvocatura e milizia nell'impero romano*, in *Scritti di Storia giuridica pubblicati a cura della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova*, I, Padova 1964, 229-248; K. Visky, *Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano*, in *Iura* 15 (1964), 1-31, in part. 10 ss.; K.Z. Méhész, 'Advocatus romanus', Buenos Aires 1971; A.A. de Castro Correia, *Breve apanhado sobre a história da advocacia em Roma*, in *Revista da Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo*, 79 (1984), 39-62; B. Rantz, *Valère Maxime* 8,3. *Des avocats à Rome?*, in *RIDA* 33 (1986), 179-188; V. Angelini, 'Metuendus ingratus' (Avvocato e cliente in una pagina di Quintiliano), in *Studi per Luigi De Sarlo*, Milano 1989, 1-11; J.M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république Romaine*, Paris 1992; J.A. Crook, *Legal Advocacy in the Roman World*, London 1995; L. Rodríguez Ennes, *Reflexiones entorno al origen de los honorarios de los advocati*, in *SDHI* 60 (1994), 361-365 (ora anche in J. Paricio [cur.], *Poder Político y derecho en la Roma clásica*, Madrid 1996, 133 ss.); A.A. Dimopoulou, *La rémunération de l'assistance en justice. Étude sur la relation avocat-plaideur à Rome*, Athina - Komotini 1999, in part. 241 ss.; G. Sposito, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli 2001; H.M.F. Madeira, *História da advocacia: origens da profissão de advogado no direito romano*, São Paulo 2002, 19-85.

ipotetica del giudice romano: due modelli, due figure di giudicante, che convivevano sotto lo stesso cielo e che sedevano sui medesimi *subsellia*, ma che trattavano cause di materie, di valore e su argomenti diversi, che percepivano compensi discrepanti, che venivano aditi da coppie di litiganti appartenenti a classi sociali differenti, che ascoltavano avvocati eterogenei.

Questa è la differenza principale tra il giudice moderno e il giudice romano dell'epoca formulare (e probabilmente anche delle *legis actiones*). Nei Paesi moderni quella di giudice è una professione che garantisce solitamente l'appartenenza a un certo cetto sociale, che per lo più non si colloca tra gl'infimi. Non così a Roma, dove essere giudici significava essere chiamati per qualche giorno ad abbandonare la propria occupazione quotidiana, ammesso che se ne fosse avuta una, con conseguente perdita di tempo e di lavoro (anche se i romani non erano certo ossessionati dall'idea di trascurare il lavoro <sup>61</sup>), per conoscere e giudicare gratuitamente <sup>62</sup> controversie sorte tra i concittadini. Essere giudici a Roma, quindi, da un punto di vista sociale, a priori, non significava nulla, atteso che quantomeno tutti i cittadini maggiori di età e sani di mente potevano esserlo, quando fossero stati nominati in base all'accordo delle parti litiganti.

A partire da questo inquadramento dei giudici romani in due raggruppamenti, uno meno numeroso, anche se più documentato dalle fonti, e l'altro più numeroso, anche se meno conosciuto nei dettagli, ho cercato in seconda istanza di indagare se esistessero caratteristiche tendenzialmente comuni all'uno e all'altro dei due gruppi. La caratteristica che mi pare meglio documentata nelle fonti è legata alla struttura peculiare del processo romano, per cui il *iudex unus* era scelto tra persone che non necessariamente avevano una preparazione nel campo del diritto. È frequentemente attestata nelle fonti letterarie quella che possiamo chiamare l'*imperitia iuris* del giudice <sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Sul tema vd. W.E. Heitland, *'Agricola'. A Study of Agriculture and Rustic Life in the Graeco-Roman World from the Point of View of Labour*, Cambridge 1921; A. Tilgher, *'Homo faber'. Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale*, Roma 1929; F. Battaglia, *Filosofia del lavoro*, Bologna 1951; P. Jaccard, *Storia sociale del lavoro* (1960), trad. it. di M. Massimi, Roma 1963; F.M. De Robertis, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari 1963; P. Vernant, *Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica* (1965), trad. it. di M. Romano e B. Bravo, Torino 1970, in part. 163-216; C. Mossé, *Le travail en Grèce et a Rome*, Paris 1971<sup>2</sup>; A. Negri, *Filosofia del lavoro. Storia antologica*, I, *Dalle civiltà orientali al pensiero cristiano antico*, Milano 1980; I. Lana, *L'idea del lavoro a Roma*, Torino 1984, 31-53; A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica e occidente moderno*, Bari 1996, in part. 44 s., 149 ss.

<sup>62</sup> L'attività dei giudicanti non era retribuita: vd. M. Wlassak, *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. Mit Beiträgen zur Scheidung des privaten und öffentlichen Rechtes*, Wien 1921, 27-29; M. Kaser - K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., 151 ss., 192 ss.; O. Behrends, *Die römische Geschworenengerichtsverfassung*, Göttingen 1970, 118 s.; B. Frier, *The Rise of the Roman Jurists*, cit., 201.

<sup>63</sup> Sul tema vd. M. Peachin, *'Iudex vice Caesaris'. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate*, Stuttgart 1996, 10 ss.



Il caso più significativo e noto è quello di Aulo Gellio. Quando per la prima volta nella sua vita fu nominato dal pretore giudice in una controversia di diritto civile – egli scrive<sup>64</sup> – dovette procurarsi i manuali che trattavano dell'*officium iudicis*, giacché ignorava perfino i fondamenti della procedura *apud iudicem*. È evidente che Gellio, persona certamente di ampia cultura e di considerevole erudizione, non era esperto in diritto. Il dilemma più grande fu per lui quando giunse il momento di emanare la sentenza. La controversia era fra un tale che asseriva di avere pagato a un altro una somma di denaro in contanti, della quale chiedeva in giudizio la restituzione, e l'altro che negava ogni cosa. Gellio si trovò in grave incertezza perché, oltre ad essere inesperto in diritto e quindi in difficoltà ad orientarsi sul terreno strettamente giuridico, non riusciva nemmeno a comprendere come esattamente si fossero svolti i fatti, in quanto l'attore non riusciva a provare il presunto pagamento. A quel punto, in imbarazzo sia per quanto riguardava il fatto, sia per quanto riguardava il diritto, Gellio si rivolse a considerare le qualità delle due persone. L'attore era persona conosciuta per la sua specchiata onestà, mentre il convenuto per la sua condotta disonesta<sup>65</sup>. Ebbene: in quel caso l'inesperienza del giudice Gellio fu sopraffatta dalla rilevanza assegnata all'elemento della conoscenza delle parti. Gellio infatti non ebbe il coraggio di condannare una persona che conosceva come retta e onesta, nonostante che essa non fosse stata in grado di dimostrare il proprio diritto. Fu così che pronunciò che la causa *sibi non liquebat*<sup>66</sup>.

Altre informazioni rilevanti provengono da Quintiliano. Nella sua *Institutio Oratoria*, in numerosi passi insegna ai suoi discepoli che quando si troveranno a parlare davanti a un giudice, essi dovranno essere in grado di adattare il loro discorso, quanto a grado di difficoltà e quanto a genere di argomentazioni

<sup>64</sup> Gell. 14.2.

<sup>65</sup> Vd. in part. Gell. 14.2.5, 14.2.10.

<sup>66</sup> Su questo passo vd. tra gli altri P. De Francisci, *La prova giudiziale a proposito di Gell. N. A. 14, 2*, in *Helikon* 1 (1961), 591-604; G.I. Luzzatto, *In tema di origine nel processo 'extra ordinem' (Lineamenti critici e ricostruttivi)*, in *Studi in onore di E. Volterra*, Milano 1969, 665 ss., in part. 678; J. Paricio, *'Turare sibi non lique'*, in *Atti del II seminario romanistico Gardesano*, Milano 1988, 413 ss.; T. Mayer-Maly, *'Turare sibi non lique'* und *Rechtsverweigerungsverbot*, in *Verfahrensgarantien im nationalen und internationalen Prozessrecht. Festschrift F. Matscher*, Wien 1993, 349-354; G. Polara, *'Turavi mihi non lique'*. *Autonomia del giudice e dovere di giudicare*, in Id. (a cura di), *La prova nel processo romano. Scritti vari*, Milano 1997, 159-188; D. Nörr, *L'esperienza giuridica di Gellio (Noctes Atticae XIV 2)*, in *Filellenismo e tradizionalismo nei primi due secoli dell'impero*, Roma 1996, 33-56. Vd. anche M. Lemosse, *Recherches sur l'histoire du serment de 'calumnia'*, in *TJD*. 21 (1953), 30-54, in part. 36 nt. 24; L.A. Holford-Strevens, *Gellius*, in *RLAC*. 9 (1976), 1049-1055; Id., *Towards a Chronology of Aulus Gellius*, in *Latomus* 36 (1977), 93-109; Id., *Facts and Fiction in Aulus Gellius*, in *LCM*. 7 (1982), 65-68; Id., *More Notes on Aulus Gellius*, in *LCM*. 9 (1984), 146-151; Id., *A New Gellius*, in *CR*. 37 (1987), 36-39; Id., *Aulus Gellius*, London 1988; M.L. Astarita, *La cultura nelle 'Noctes Atticae'*, Catania 1993 (in part. «Gellio giudice», 133 ss.); C. Buzzacchi, *L'abuso del processo*, cit., 115 s.

svolte, alla capacità che il loro interlocutore manifesterà di saperli comprendere: molto spesso, infatti, si troveranno di fronte un giudice del tutto sfornito di ogni esperienza tecnica e pertanto incapace di cogliere il senso di dissertazioni eccessivamente ricche o intricate. Fra i tanti, il luogo senza dubbio più illuminante, a questo riguardo, è quello in cui il maestro considera se possa a ragione sostenersi che la retorica sia un'arte. Alcuni lo negano, nella considerazione del fatto che essa farebbe ricorso a mezzi illeciti, quando dice il falso e commuove gli affetti. Quintiliano si oppone fermamente a codesta opinione<sup>67</sup>: né l'uno né l'altro dei rilievi mossi alla retorica gli paiono condivisibili, giacché essi non rappresentano motivi di vergogna essendo retto l'ideale che li determina. Qualora infatti non sia possibile condurre altrimenti il giudice all'equità, allora sarà conveniente e non disdicevole talvolta mentire e fare leva sui sentimenti. Ma qual è la causa per cui spesso non sarà possibile condurre il giudice all'equità se non mentendogli o commuovendolo? Questo è il luogo nodale della testimonianza: *imperiti enim iudicant et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sint, ne errent*. Il fatto è, dice Quintiliano, che giudicano persone non esperte di diritto, a tal punto che debbono spesso essere tratte in inganno proprio perché non sbagliano nel sentenziare. L'affermazione è qui generica e generalizzata: non vi sono specificazioni o distinzioni riguardo all'estrazione sociale, alla provenienza e alla condizione economica dei giudici. Essa comprende tutti, tanto quelli più in vista, quanto quelli che ho chiamato 'del mondo sommerso'<sup>68</sup>: semplicemente, *imperiti enim iudicant*<sup>69</sup>.

Come conclusione di questa breve indagine vorrei adesso osservare che la nomina del giudice per mezzo dell'accordo delle parti, rappresentava una buona giustificazione, nonché un valido antidoto contro l'assenza di preparazione giuridica di quello<sup>70</sup>. Mi spiego meglio. Essa era una giustificazione perché in

---

<sup>67</sup> Quint. *inst. or.* 2.17.27-28: [27] *Quorum neutrum est turpe, cum ex bona ratione profisciscitur, ideoque nec vitium; nam et mendacium dicere etiam sapienti aliquando concessum est, et adfectus, si aliter ad aequitatem perducere iudex non poterit, necessario movebit orator: imperiti enim iudicant et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sint, ne errent.* [28] *Nam si mihi sapientes iudices dentur, sapientium contiones atque omne consilium, nihil invidia valeat, nihil gratia, nihil opinio praesumpta falsique testes, perquam sit exiguus eloquentiae locus et prope in sola delectatione ponatur.*

<sup>68</sup> Ci si potrebbe semmai domandare se il riferimento sia a giudici civili o penali. Probabilmente la definizione è ancora una volta onnicomprensiva, visto che al paragrafo 28 si parla di *iudices* (cioè giudici genericamente intesi), di *contiones* (cioè collegi, di nuovo: genericamente intesi) e di *consilia* (del *iudex unus*, giudice privato).

<sup>69</sup> Di *iudices imperiti* parla anche Sen. *benef.* 3.7.7, su cui F. La Rosa, 'Decemviri' e 'centumviri', in *Labeo* 4 (1958), 14-54, in part. 48.

<sup>70</sup> Su questo tema cfr. J. Paricio, *Note sulla sicurezza giuridica in Roma*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Padova 1987, 101 ss., il quale sostiene che la scelta del giudice privato effettuata liberamente dalle parti costituisce un elemento di certezza (o sicurezza) del diritto nel sistema processuale romano. Cfr. anche A. Burdese, *Sulla responsabilità del 'iudex privatus'*, cit., 184.

tal modo veniva scusata la sua impreparazione giuridica, nel senso che – in un sistema ove esisteva un solo grado di giudizio – le parti non si sarebbero poi potute lamentare dell'ignoranza *iuris* di un giudice che esse stesse avevano scelto liberamente. La nomina consensuale costituiva peraltro anche un antidoto contro il rischio di un'eccessiva influenza della personalità di uno solo dei due contendenti: infatti, in sede di accordo sulla nomina del giudice, ciascuna delle due parti avrebbe insistito per ottenere quel giudice sul quale avesse ritenuto di poter esercitare influenza e quindi, ove si fosse raggiunto l'accordo, ciascuna delle due parti sarebbe stata intimamente convinta di avere raggiunto il proprio scopo e pertanto si sarebbe ritenuta sufficientemente tutelata dal giudice.

È necessario tuttavia compiere infine alcune riflessioni sul concetto di 'assenza di preparazione giuridica', che deve essere inteso unicamente in senso tecnico, senza sminuire il ruolo dei giudicanti. Ricordiamo l'affermazione di Collinet: «les parties ne s'en remettraient pas à un homme sans connaissance juridiques ou au moins sans l'expérience des affaires ou sans culture». Ritengo che si debba dissentire dalla prima parte di questa frase: credo di avere sufficientemente indicato che non è sostenibile che le parti non si rimettessero a un giudice privo di conoscenza giuridica, ciò che invece avveniva assai spesso <sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Per una impostazione dell'argomento circa l'ignoranza dei giudici privati, diametralmente opposta alla mia, vd. comunque F. De Martino, '*Litem suam facere*', cit., 21, che afferma: «Nell'età repubblicana dall'età arcaica in poi e fino alle riforme graccane ed alle lotte successive, il *munus iudicarium* era riservato ai senatori e solo da quelle riforme in poi fu esteso ai cavalieri con alterne vicende. I senatori erano spesso esperti del diritto, allorché la giurisprudenza era un'arte coltivata da coloro che si dedicavano alla politica. Gli studi più recenti sulla nascita ed evoluzione della giurisprudenza, hanno sempre più chiaramente posto in risalto il legame fra politica e diritto, fra *nobilitas* e giurisprudenza. Il giudice, secondo il diffuso uso romano, poteva avere un *consilium* di esperti o sentire l'opinione di giuristi. I casi di ignoranza o scarsa conoscenza del diritto dovevano essere rari». De Martino non sembra dunque persuaso del fatto – da me sin qui sostenuto – che i giudici privati potessero essere (e spesso fossero) *imperiti*. Il pensiero dello studioso napoletano, nel luogo citato, mi pare perfettamente coerente con l'opinione seriamente dubitativa (vd. *op. cit.*, 22) che egli manifesta circa la possibilità che le parti nominassero giudici privati *extra album*. Il *punctum dolens*, tuttavia, è proprio che le fonti sin qui esaminate sembrerebbero invece deporre per la tesi opposta, per cui molto spesso i giudici non venivano scelti dalle liste e perciò potevano non essere senatori o cavalieri. Mi pare dunque di potere sommessamente precisare che quanto De Martino afferma circa il fatto che «la giurisprudenza era un'arte coltivata da coloro che si dedicavano alla politica», può al limite essere riferito ai giuristi, che certamente erano *iurisperiti*, ma giammai può essere ritenuto vero per i giudici, che invece potevano essere e spesso erano *iuris imperiti*. La ragione risiede in ciò, che i giuristi erano professionisti, i giudici non lo erano. A smentire testualmente De Martino può valere il passo di Quintiliano già citato, *imperiti enim iudicant et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sint, ne errent* (*inst. or.* 2.17.27). Osservo inoltre che, come esattamente afferma l'illustre studioso, il giudice ben appunto *poteva* essere coadiuvato da un *consilium* di (più o meno) esperti, ma – deduco – non necessariamente egli *doveva* esserne coadiuvato. Mancano dati al riguardo, ma è ragionevole supporre che la presenza del *consilium* fosse sempre più infrequente al

Non si può invece dissentire dalla seconda parte di tale affermazione, che riconosce ‘esperienza degli affari’ e ‘cultura’ ai giudici. Naturalmente, bisogna intendersi su che cosa si indichi con il termine cultura. Non si può pensare alla cultura classica, erudita di un Gellio, o di un Cicerone. Esisteva tutto un universo di giudici che verosimilmente non aveva compiuto alcun tipo di studi, a cominciare dai giudici liberti, per proseguire con i giudici contadini e così via. Come cultura si deve intendere tutto un bagaglio di conoscenze, anche pratiche e legate al buon senso, connesse con il mondo in cui si vive. Si comprende che queste caratterizzazioni della figura del *iudex unus* erano la conseguenza diretta del sistema romano fondato sulla divisione in due parti del processo: una prima parte in cui il pretore provvedeva all’impostazione tecnico-giuridica della controversia e una seconda parte in cui la risoluzione di quella controversia era demandata a un giudice, la cui nomina era espressione dell’autonomia delle parti. Il principio della nomina consensuale dei giudici permetteva di conseguire un vantaggio importante, quello di scegliere, per ogni tipo di controversia, quella persona che, seppur digiuna di diritto, fosse esperta di quel mondo nel quale la controversia era sorta e fosse quindi la più indicata per giudicarlo: un pastore in controversie fra pastori, un contadino in cause fra contadini <sup>72</sup>.

---

diminuire dell’importanza e del valore delle controversie trattate e quindi anche al diminuire della competenza strettamente giuridica del giudice. Da ciò si può inferire che, molto più spesso, il privato cittadino che (senza la necessità del suo consenso: cfr. J.M. Kelly, *Roman Litigation*, cit., p. 112) si trovava catapultato dalla campagna al giudiziale *subsellium* con atto del pretore, si trovava anche assolutamente solo (solo – s’intende – con il suo personale bagaglio di conoscenze), al momento di assumere la sua decisione.

<sup>72</sup> Si ricordi, a questo punto, il caso di Cremete, *rusticus* chiamato a risolvere una questione di confine tra suoi vicini di casa (Ter. *Heaut.* 498-502). Si comprende perché a suo luogo scrissi che è interessante osservare che i due litiganti della commedia erano, a loro volta, due *rustici*, contadini esattamente come *Cremes* (*supra*, nel testo, *ap.* nt. 18).